

### **Disposizioni in materia di politica industriale regionale**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è volta a definire e organizzare in un quadro organico la strumentazione regionale per la politica industriale. Lo sviluppo dell'economia marchigiana è stato storicamente trainato dall'industria e ancora oggi esso è fortemente legato all'andamento di questa componente dell'economia, che almeno fino ad oggi è quella che genera i maggiori effetti moltiplicativi sul resto dell'economia regionale e sul territorio.

Gli andamenti degli ultimi decenni hanno evidenziato, a fianco del forte dinamismo imprenditoriale, significativi elementi di debolezza del sistema industriale marchigiano, soprattutto a fronte di un livello di concorrenza sempre più aperto a livello globale. Piccola dimensione e bassa capitalizzazione, difficoltà di cogliere nuove opportunità tecnologiche e problemi infine di ricambio generazionale, con numerose acquisizioni da parte di imprese esterne o fondi di investimento non sempre interessati alla difesa dei posti di lavoro nel medio-lungo termine hanno generato una crisi di competitività che ha portato le Marche ad essere classificata tra le regioni in transizione nella classificazione europea.

Il rilancio dell'industria nelle Marche assume quindi un carattere di forte necessità. Questa proposta di legge, di carattere programmatico, intende definire le linee di azione e gli strumenti di intervento fondamentale per guidare anche in futuro l'azione di politica industriale della regione in modo organico, sistematico ed efficace.

Le strategie di politica industriale regionale devono concentrarsi su alcuni grandi ambiti di intervento. In primo luogo, il rilancio degli investimenti, per ricostituire una solida base industriale che possa garantire un recupero occupazionale e anche opportunità per le imprese minori, anche di dimensione artigianale, operative nell'indotto diretto e indiretto. In particolare, favorire l'afflusso di investimenti produttivi dall'esterno può contribuire alla diversificazione settoriale, all'apertura di nuove filiere e all'introduzione di modelli organizzativi più moderni.

In secondo luogo è necessario rafforzare il potenziale innovativo delle imprese, fortemente intraprendenti, ma ancorate a traiettorie tecnologiche consolidate. Da questo punto di vista è indispensabile sostenere le imprese in grado di impegnarsi nella ricerca e sviluppo per nuovi prodotti o sistemi produttivi, per la diversificazione produttiva o l'incorporazione di nuovi elementi tecnologici nei prodotti. E' pertanto fondamentale costruire un dialogo più stretto tra le imprese e il sistema della ricerca universitaria e non, con i soggetti del sistema ricerca interni alla regione Marche, ma anche esterni, laddove vi siano competenze tecnologiche particolarmente critiche per le nostre imprese. Anche per le università di impronta più umanistica va richiesta una maggiore attenzione alla "terza missione", allo sviluppo di metodi efficaci di trasferimento delle conoscenze scientifiche e della loro traduzione in progetti industriali. È necessario puntare non solo sulla capacità di innovazione delle imprese esistenti, ma anche sulle nuove imprese, che possono nascere dalle nuove conoscenze tecnologiche sviluppate dentro le università e i centri di ricerca, ma anche spontaneamente, soprattutto dei giovani, sulla base di nuove visioni e nuovi approcci imprenditoriali. A questo fine è necessario supportare le giovani imprese nei primi passi di ingresso al mercato fornendo assistenza e servizi finanziari e manageriali per cercare di far nascere una nuova generazione di imprese.

Naturalmente non bisogna dimenticare il grande patrimonio imprenditoriale della nostra regione, fatta di piccole e medie imprese e tra queste, di moltissime microimprese. Per tutte queste è necessario accompagnare processi di ammodernamento tecnologico, di adeguamento a nuovi standard tecnologici e organizzativi in materia ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro, di adozione di nuovi strumenti e metodi di gestione basati sul digitale e ormai sempre più sull'intelligenza artificiale. A questo va aggiunto il problema finanziario. Il credito è indispensabile soprattutto per le piccole imprese, ma l'accesso al credito sta diventando sempre più critico e problematico, sia per la liquidità che per la realizzazione degli investimenti. Un sistema di accesso al credito efficiente, accompagnato da agevolazioni è fondamentale per un sistema imprenditoriale con le caratteristiche di quello marchigiano. Ma è anche necessario uno sforzo per stimolare la

capitalizzazione e l'utilizzo di forme di finanziamento innovative, certamente impegnative, ma in grado di rendere le imprese più solide e credibili di fronte alle banche e al mercato.

Senza questo mix di azioni, il sistema industriale marchigiano rischia di fare molta fatica a rigenerarsi, a recuperare competitività e valore aggiunto, a garantire maggiori salari per essere attrattivo per i giovani ben formati e per talenti anche da fuori regione.

Questa legge ha carattere programmatico e non ha implicazioni finanziarie dirette. E' una base su cui costruire le linee di azione future della politica industriale regionale sulla base delle opportunità di finanziamento che vi saranno, di fonte europea, ma anche direttamente regionale, o nazionale, e rappresentare un riferimento per tutti gli attori che possono incidere sulle dinamiche dello sviluppo economico regionale, sia istituzionali, che di rappresentanza imprenditoriale e sindacale, sia del mondo della formazione e dell'università, e della finanza.

A questo fine è previsto anche un rafforzamento della concertazione istituzionale, in modo che i principali protagonisti possano confrontarsi nell'evidenziare le necessità e le possibilità di risposta da parte della Regione.

Nello specifico, la proposta di legge si articola in 21 articoli.

Nell'articolo 1 vengono ribadite le finalità e gli ambiti di intervento della legge.

L'articolo 2, all'interno del Capo I "Investimenti produttivi" indica la possibilità di fornire sostegno ad importanti piani industriali per nuove unità produttive, o ampliamenti, o recuperi di siti dismessi, con elevato impatto occupazionale, anche composti da più progetti integrati tra loro.

Nell'articolo 3 si esplicita che i piani industriali di cui all'articolo 2 prevederanno la sigla di accordi tra la Regione e l'impresa beneficiaria che definiranno i reciproci impegni ai fini dell'aumento dell'occupazione e dello sviluppo dell'impresa.

L'articolo 4 si rivolge alla realizzazione di investimenti a carattere strettamente energetico-ambientale, per migliorare il grado di sostenibilità del sistema produttivo.

L'articolo 5 si rivolge invece a investimenti da realizzare in rete da parte delle piccole e medie imprese in modo da superare i limiti dimensionali per lo sviluppo di attività produttive o di attività collegate alla catena del valore, ma strategiche per il mercato. Le reti possono essere costituite in contratti di rete, consorzi, società consortili e joint ventures.

L'articolo 6, che introduce il Capo II "Ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione" richiama lo sviluppo di una rete di soggetti interni o esterni alle Università impegnati sistematicamente nella ricerca applicata e nel trasferimento tecnologico, attività già avviata dalla Regione.

L'articolo 7 stabilisce che le strutture rientranti in questo elenco possono essere sostenute per la realizzazione di specifici progetti di ricerca industriale e trasferimento tecnologico alle imprese regionali.

L'articolo 8 stabilisce invece il sostegno alle imprese per loro propri progetti di ricerca e sviluppo.

L'articolo 9 definisce le organizzazioni di filiera sulle principali specializzazioni produttive regionali, liberamente organizzate che hanno lo scopo di condividere i problemi delle rispettive filiere e di indicare le principali necessità tecnologiche.

L'articolo 10 delinea gli interventi da realizzarsi per sostenere le start ups innovative.

Il Capo III contiene articoli riguardanti "Ulteriori misure per le PMI". L'articolo 11 si riferisce a investimenti produttivi nel senso di nuove unità produttive o nuovi impianti di piccola entità, riferiti alle imprese minori.

L'articolo 12 si riferisce a progetti di innovazione delle PMI, incluse le microimprese, che possono riguardare l'innovazione di prodotto o di processo.

L'articolo 13 riguarda il sostegno a progetti di innovazione organizzativa, soprattutto con l'introduzione delle tecnologie digitali.

L'articolo 14 riguarda gli strumenti di accesso al credito e di innovazione finanziaria.

L'articolo 15, nel Capo IV "Partecipazione e consultazione" stabilisce le funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo regionale per la politica industriale, già peraltro istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'articolo 16 stabilisce che la Regione può dare corso a specifici approfondimenti su tematiche settoriali o trasversali con i soggetti più indicati, anche al di fuori del Tavolo.

Nell'ambito del Capo V "Disposizioni attuative, finanziarie, transitorie e finali" l'articolo 17 illustra le modalità attuative, i criteri da seguire, la contestualizzazione degli interventi rispetto agli altri interventi afferenti direttamente o indirettamente all'industria.

L'articolo 18 contiene le disposizioni di natura finanziaria.

L'articolo 19 contiene la clausola valutativa.

L'articolo 20 contiene le norme transitorie e finali.

L'articolo 21 stabilisce l'abrogazione delle leggi regionali 6/2021 "Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella regione Marche", 2/2022 "Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche" e 4/2022 "Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano".

## **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**

### **Art. 1 (Oggetto e finalità)**

L'articolo 1 illustra le finalità della legge.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

### **Capo I Investimenti produttivi**

#### **Art. 2 (Piani industriali con rilevante impatto occupazionale)**

L'articolo 2 delinea uno schema di intervento da seguire per la promozione di nuovi investimenti sulla base di specifici piani industriali.  
L'articolo ha natura programmatica.

#### **Art. 3 (Accordi di investimento e innovazione)**

L'articolo 3 stabilisce le caratteristiche degli accordi da siglare tra la Regione e le imprese beneficiarie per l'attuazione dei piani industriali.  
L'articolo ha natura programmatica.

#### **Art. 4 (Interventi per l'efficienza energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'economia circolare)**

L'articolo 4 richiama gli interventi realizzabili finalizzati all'innovazione energetico-ambientale.  
L'articolo ha natura programmatica.

#### **Art. 5 (Investimenti produttivi per l'aggregazione tra imprese)**

L'articolo 5 illustra i criteri di intervento per favorire l'aggregazione tra le imprese.  
L'articolo ha natura programmatica.

### **Capo II Ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione**

#### **Art. 6 (Rete regionale per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico)**

L'articolo 6 richiama il ruolo e le finalità di una attività già svolta dalla Regione per l'identificazione delle strutture che faranno parte di una rete regionale per il trasferimento tecnologico.  
L'articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione.

#### **Art. 7 (Interventi per il trasferimento tecnologico)**

L'articolo 7 definisce i criteri per gli interventi sul trasferimento tecnologico.  
L'articolo ha natura programmatica.

#### Art. 8

(Interventi per la promozione di ricerca e sviluppo e per l'innovazione tecnologica)

L'articolo 8 definisce i criteri per gli interventi a sostegno della ricerca e sviluppo nelle imprese.  
L'articolo ha natura programmatica.

#### Art. 9

(Organizzazioni di filiera)

L'articolo 9 definisce il ruolo che la Regione attribuisce alle organizzazioni di filiera regionali in relazione ad attività già svolte dalla Regione.  
L'articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione.

#### Art. 10

(Interventi a favore delle start-up e delle PMI innovative)

L'articolo 10 illustra gli ambiti di intervento per favorire la nascita e lo sviluppo delle start up innovative.  
L'articolo ha natura programmatica.

### **Capo III Ulteriori misure per le PMI**

#### Art. 11

(Investimenti produttivi)

L'articolo 11 definisce l'approccio per sostenere investimenti produttivi alle PMI.  
L'articolo ha natura programmatica.

#### Art. 12

(Interventi per l'innovazione di prodotto, di processo e per l'ammodernamento tecnologico)

L'articolo 12 delinea le tipologie di sostegno all'innovazione nelle PMI nel processo e nel prodotto.  
L'articolo ha natura programmatica.

#### Art. 13

(Interventi per l'innovazione organizzativa e la digitalizzazione)

L'articolo 13 riguarda i criteri per favorire l'innovazione organizzativa e l'introduzione di tecnologie digitali nelle PMI.  
L'articolo ha natura programmatica.

#### Art. 14

(Accesso agli strumenti finanziari per lo sviluppo imprenditoriale e il rafforzamento patrimoniale)

L'articolo 14 definisce gli ambiti e le modalità di intervento per il sostegno all'accesso al credito e per l'innovazione finanziaria.  
L'articolo ha natura programmatica.

## **Capo IV**

### **Partecipazione e consultazione**

#### Art. 15

(Tavolo regionale per la politica industriale)

L'articolo 15 istituzionalizza uno strumento di consultazione e concertazione già attivato dalla Giunta regionale.

L'articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione.

#### Art. 16

(Consultazione e confronto)

L'articolo 16 ribadisce la modalità di attuazione delle attività di consultazione e confronto da parte della Giunta anche al di fuori del tavolo istituzionale.

L'articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione.

## **Capo V**

### **Disposizioni attuative, finanziarie, transitorie e finali**

#### Art. 17

(Disposizioni attuative)

L'articolo 17 regola le modalità attuative della legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Art. 18

(Disposizioni di natura finanziaria)

L'articolo contiene disposizioni di natura finanziaria finalizzate a specificare, in primo luogo, che questa legge non autorizza nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale (comma 1). La legge, infatti, fornisce un quadro ordinamentale unitario e dettagliato di strumenti attivabili per favorire lo sviluppo del sistema produttivo marchigiano.

Con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14, il comma 2 ne attesta la natura programmatica e, trattandosi di articoli che delineano strumenti di politica industriale regionale, la cui attivazione è eventuale, e che non comportano spese di natura obbligatoria, ai fini della loro attuazione, è richiamato il comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs.118/2011 in base al quale l'autorizzazione (quantificazione e copertura) può essere rinviata alle leggi regionali di bilancio. Si richiamano al riguardo gli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale (cfr., tra le altre, sentenze n. 170/2020; 48/2023; 64/2023; 82/2023).

Il comma 3 dà atto dell'invarianza finanziaria ed organizzativa degli articoli 6, 9, 15 e 16 in quanto le attività disciplinate rientrano tra le attività già svolte dalla regione.

Il comma 4 dispone, a seguito dell'abrogazione della legge regionale 6/2021, l'azzeramento delle risorse autorizzate con la legge regionale 22/2024 (Bilancio di previsione 2025/2027) alla Tabella A per il finanziamento della medesima l.r. 6/2021 ed il contestuale ed equivalente aumento nelle annualità 2025/2026/2027 del Fondo di riserva per le spese obbligatorie iscritto nella Missione 20, Programma 1, titolo 1 del bilancio vigente. Di seguito lo schema contabile:

| <b>Missione/<br/>Programma/<br/>Titolo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Denominazione</b>                                                                                                                                   | <b>Riduzione<br/>Stanziamiento<br/>disponibile<br/>anno 2025</b> | <b>Riduzione<br/>Stanziamiento<br/>disponibile<br/>anno 2026</b> | <b>Riduzione<br/>Stanziamiento<br/>disponibile<br/>anno 2027</b> | <b>Nota</b>                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 15<br>Programma<br>3 Titolo 1     | 2150310050      | CONTRIBUTI A<br>FAVORE DI<br>ENTI PUBBLICI E<br>PRIVATI<br>PER LA<br>PROMOZIONE<br>DELLE START-UP<br>- art. 4 comma 2<br>lett. a) della L.R.<br>6/2021 | -40.000,00                                                       | -40.000,00                                                       | -40.000,00                                                       | Stanziamiento già<br>iscritto nel<br>bilancio vigente -<br>fondi interamente<br>disponibili alla<br>data di<br>approvazione<br>della proposta.<br>Stanziamiento da<br>ridurre per effetto<br>dell'abrogazione<br>della LR 6/2021. |

| <b>Missione/<br/>Programma/<br/>Titolo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Denominazione</b>                                                                        | <b>Variazione<br/>Stanziamiento<br/>2025</b> | <b>Variazione<br/>Stanziamiento<br/>2026</b> | <b>Variazione<br/>Stanziamiento<br/>2027</b> | <b>Nota</b>                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 20<br>Programma<br>1 Titolo 1     | 2200110002      | FONDO DI<br>RISERVA PER<br>LE SPESE<br>OBBLIGATORIE<br>(ART.20<br>L.R.11/12/2001,<br>n. 31) | 40.000,00                                    | 40.000,00                                    | 40.000,00                                    | variazione<br>integrativa dello<br>stanziamiento<br>iscritto nel bilancio<br>vigente -<br>contestuale ed<br>equivalente alla<br>riduzione<br>dell'autorizzazione<br>di spesa per la LR<br>6/2021 che viene<br>abrogata |

Il comma 5, in conseguenza delle variazioni alle autorizzazioni di spesa del comma 4 approva le variazioni alla Tabella A allegata alla l.r. 22/2024, allo stato di previsione delle spese del Bilancio vigente 2025/2027 per Missioni, Programmi e Titoli e al Prospetto degli equilibri di bilancio; approva inoltre l'allegato di interesse del tesoriere.

Il comma 6 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

**Art. 19**  
(Clausola valutativa)

L'articolo 19 stabilisce le modalità di applicazione della clausola valutativa. L'articolo ha natura ordinamentale

**Art. 20**  
(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo 20 illustra le disposizioni transitorie e finali.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

**Art. 21**  
(Abrogazioni)

L'articolo 21 richiama le leggi che vengono abrogate a seguito della presente legge.

## SCHEDA DI ANALISI TECNICO NORMATIVA

| ELEMENTI DI ANALISI                                                                                                         | CONTENUTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p> | <p>La normativa eurounitaria di riferimento, rispetto alla quale l'intervento legislativo in argomento appare compatibile, è costituita, in particolare, dai seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con particolare riferimento agli articoli da 101 a 109 e il protocollo n. 27, l'articolo 173 e gli articoli da 179 a 190 in materia di concorrenza nel mercato interno, industria, ricerca e sviluppo tecnologico;</li> <li>- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato - modificato con regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021;</li> <li>- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".</li> </ul> <p>Per la categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI), in favore delle quali sono previsti specifici interventi, la proposta di legge rinvia alla definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE (Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) e ai relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e statale tempo per tempo applicabili.</p> <p>Nel contesto della politica dell'UE in materia di innovazione, con particolare riferimento al trasferimento tecnologico alle imprese, si possono menzionare altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento (UE) 316/2014 della Commissione del 21 marzo 2014 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia;</li> <li>- Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti;</li> <li>- Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) 1290/2013 e (UE) 1291/2013.</li> </ul> <p>Si citano infine alcuni atti della Commissione europea in materia di aiuti di Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicazione 2014/C 249/01 sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;</li> <li>- Comunicazione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</li> <li>- Comunicazione 2021/C 153/01 sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;</li> <li>- Comunicazione 2023/C 1212 che modifica la precedente comunicazione 2014/C 249/01 per quanto riguarda il periodo di applicazione, fissandolo al 31 dicembre 2025;</li> <li>- Comunicazione COM (2023) 168 final sulla Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030;</li> </ul> |



|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicazione COM (2025) 26 final - Relazione 2025 sul mercato unico e la competitività.</li> </ul> <p>Si rileva che nell'articolo relativo alle disposizioni attuative della proposta di legge è specificato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'attuazione della legge si provvede nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, di tutela della concorrenza e del mercato e di contratti pubblici;</li> <li>- in caso di interventi a valere su risorse europee le disposizioni della stessa si applicano compatibilmente con la disciplina definita in sede europea per l'utilizzo delle predette risorse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali | <p>Con riguardo al riparto delle competenze legislative l'articolo 117, terzo comma, Cost. riconosce alle Regioni competenza legislativa concorrente nella materia "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi". Secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. C. cost. 83/2018) appartengono "alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni 'gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale', tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (sentenza n. 14 del 2004). Entro questi limiti, anche le regioni, nell'esercizio delle loro attribuzioni, possono intervenire con misure di aiuto calibrate sul proprio ambito territoriale per incentivarne lo sviluppo economico, purché coerenti con la disciplina del diritto dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (sentenza n. 217 del 2012; da ultimo, anche sentenza n. 98 del 2017)".</p> <p>Resta ferma la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, Cost.), avente carattere finalisticotrasversale.</p> <p>Si richiama, inoltre, la sentenza n. 63/2008, in tema di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, con cui il giudice costituzionale ha statuito che "il riferimento alla tutela della concorrenza quale materia di competenza statale esclusiva (...), non può giustificare l'intervento del legislatore statale in relazione ad aiuti di Stato, i quali, quando consentiti, lo sono normalmente in deroga alla tutela della concorrenza".</p> <p>Quanto alla legislazione statale si sottolinea che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare (21 ottobre 2024) uno schema di decreto legislativo recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della Legge 27 ottobre 2023, n. 160", attualmente all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della prevista intesa.</p> <p>Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato (seduta del 14 gennaio 2025) il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese di cui all'art. 18 della l. 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), ai sensi del quale entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.</p> <p>Nell'articolo relativo alle disposizioni attuative della proposta di legge è specificato che all'attuazione della legge si provvede nel rispetto della normativa statale vigente, con particolare riferimento a quella in materia di tutela della concorrenza e del mercato e di contratti pubblici e in conformità alla disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese. Inoltre, in caso di interventi a valere su risorse statali il medesimo articolo precisa che le disposizioni della legge si applicano compatibilmente con la disciplina definita in sede statale per l'utilizzo delle predette risorse.</p> |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | <p>Si rileva, inoltre, che nella norma finanziaria è precisato il contenuto programmatico di alcune disposizioni concernenti la previsione di specifici interventi di politica industriale. Secondo la medesima disposizione finanziaria all'attuazione di tali articoli la Regione può provvedere ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 118/2011, trattandosi di spese non obbligatorie, in sede di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica. Si richiamano al riguardo gli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale (cfr., tra le altre, sentenze n. 170/2020; 48/2023; 64/2023; 82/2023).</p>                     |
| Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale                                               | <p>La presente proposta appare in linea con le norme statutarie, posto che tra i principi che concorrono a definire lo Statuto regionale (articolo 4, comma 2), rientrano il riconoscimento del ruolo dell'impresa per lo sviluppo della comunità marchigiana e il sostegno alla libertà di iniziativa economica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti                      | <p>La proposta in argomento dispone l'abrogazione delle seguenti leggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- legge regionale 29 aprile 2021, n. 6 (Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella regione Marche);</li> <li>- legge regionale 4 febbraio 2022, n. 2 (Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche);</li> <li>- legge regionale 17 marzo 2022, n. 4 (Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano).</li> </ul> <p>Inoltre vengono conseguentemente abrogati gli articoli di altre leggi regionali che hanno modificato le leggi regionali 2/2022 e 4/2022.</p> |
| Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa                                          | <p>La proposta in argomento dispone l'unificazione in un unico testo e il riordino delle norme di cui alle leggi regionali delle quali è prevista l'abrogazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter | <p>Allo stato attuale, risultano all'esame del Consiglio regionale le seguenti proposte di legge in materia analoga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proposta di legge 304/25 del 16 aprile 2025 a iniziativa dei consiglieri Putzu, Ausili, Baiocchi, Assenti, Borroni, Livi, Battistoni, Bilò, Marinelli, Marinangeli, Rossi (Disposizioni per la qualificazione delle imprese agromeccaniche nella Regione Marche);</li> <li>- proposta di legge 306/25 del 5 maggio 2025 a iniziativa del consigliere Latini (Riconoscimento e valorizzazione delle filiere del frumento duro regionale).</li> </ul>                                                                                                         |